

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1772 del 10/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ SACCOMANDI & MALAGOLI SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI MODENA, V. CARLO ZUCCHI 21/B ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, S. S. N. 64 KM 133,4 - SAN MARTINO. MODIFICA SOSTANZIALE DEL PRECEDENTE ATTO, RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI FERRARA, N. 5104 DEL 27.08.2015 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1821 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC Pratica 4893/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA con sede legale nel Comune di MODENA, V. CARLO ZUCCHI 21/B ed impianto nel Comune di FERRARA, S. S. N. 64 KM 133,4 - SAN MARTINO - Protocollo istanza del Suap Comune Ferrara n. 121491 del 20/11/2015. Modifica sostanziale del precedente atto, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, n. 5104 del 27.08.2015 di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO.

### IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 20/11/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 22/12/2015 con il n. 85198, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 20/11/2015 ed integrata in data 02/12/2015, dalla Società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA, nella persona di MARCO MALAGOLI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di MODENA, V. CARLO ZUCCHI 21/B ed impianto nel Comune di FERRARA, S. S. N. 64 KM 133,4 (via S. Martino n. 1013) - SAN MARTINO, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per modifiche sostanziali, che comportano il riesame dei titoli abilitativi relativi agli scarichi in pubblica fognatura ed impatto acustico dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 5104 del 27.08.2015, in quanto la ditta intende potenziare il distributore di carburanti esistente con un nuovo prodotto di vendita (GPL);
- Visto che con il precedente atto n. 5104 del 27.08.2015, la Provincia ha provveduto ad autorizzare la società "SACCOMANDI & MALAGOLI SPA" con sede legale nel Comune di MODENA, V. CARLO ZUCCHI 21/B ed impianto nel Comune di FERRARA, S. S. N. 64 KM 133,4 - SAN MARTINO;

- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
  - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95
- visti, altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza comportano:
  - la planimetria dello stato di fatto è stata aggiornata rispetto a quella allegata all'AUA n. 5104 del 27/08/2016, in quanto la precedente non era rispondente allo stato dei luoghi, come evidenziato anche nel sopralluogo di ARPAE del 21/10/2015;
  - la planimetria di progetto prevede l'inserimento del nuovo distributore a GPL e la predisposizione del nuovo pozzetto di ispezione a norma di legge;
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 20.11.2016, convocata dal SUAP del Comune di Ferrara in cui si chiede alla società di presentare integrazioni richieste dagli Enti presenti in Conferenza;
- vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 21/04/2016 con il n. 3838, con cui trasmetteva:
  - ⇒ verbale Conferenza dei Servizi del 20.11.2016;

- ⇒ integrazioni presentate dalle Ditta, come richiesto dagli Enti presenti in Conferenza;
- vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del 05/05/2016, assunto al P.G. di ARPAE il 09/05/2016 con il n. 4519, con cui esprime nulla osta per il titolo abilitativo del Rumore e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere HERA spa n. 55661 del 04.05.2016, in merito allo scarico in pubblica fognatura;
  - preso atto che lo scarico, contrassegnato con la lettera “S2”, derivante unicamente dalla raccolta delle acque meteoriche, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fosso interpodereale non necessita di autorizzazione, ai sensi del suddetto decreto;
  - dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
  - ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
  - dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
  - preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”, **pertanto ai sensi**

**dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

La modifica sostanziale dell'atto n. 5104 del 27/08/2015 di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società SACCOMANDI & MALAGOLI SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di MODENA, V. CARLO ZUCCHI 21/B ed impianto nel Comune di FERRARA, S. S. N. 64 KM 133,4 (via Bologna n. 1013) - SAN MARTINO, codice fiscale n. 00224010389 per l'esercizio dell'attività DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO, come di seguito indicato:

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui	<b>Comune</b>

	al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
<b>Rumore</b>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. **Lo scarico autorizzato delle acque industriali da zona autolavaggio, acque di prima pioggia dilavamento piazzali e reflui civili**, di tipologia di classe C, allacciato alla pubblica fognatura in loc. S. Martino e recapito finale all'impianto di Ferrara via Gramicia, è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**".
2. Lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B sub ambito HERA del Regolamento di fognatura, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**B**", ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**"):
  - **PC1** pozzetto campionamento acque industriali da area autolavaggio;
  - **PC2** pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;
  - **PI** pozzetto di ispezione finale.
3. I pozzetti di campionamento sopramenzionati devono essere identificati mediante targhetta esterna (o altro sistema identificativo).
4. Deve essere installata una valvola di non ritorno nella vasca di accumulo dell'impianto di prima pioggia.
5. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "1"

6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
11. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010; il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

**Si precisa inoltre che:**

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

.La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l’accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

## **B) PRESCRIZIONI PER L’IMPATTO ACUSTICO**

1. L’esercizio dell’attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Nell’eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del

DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Suap Comune Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap Comune Ferrara.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale modifica e sostituisce l'atto n. 5104 del 27/08/2015, l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad HERA spa e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**